

Giudice di Pace di Caserta sez. II - 14 gennaio 2008 - Gdp Barra

Passaggio con luce semaforica rossa - accertamento mediante Photored - risultanza fotografica - posizionamento dell'auto - superamento della linea - posizionamento al centro dell'incrocio

In materia di accertamento della violazione del passaggio con luce semaforica rossa, effettuato mediante Photored, il decreto dispone che siano scattate per ogni infrazione due fotografie, la prima all'atto di superamento della linea di arresto, la seconda quando il veicolo si trova al centro dell'intersezione.

La mancata produzione di quest'ultima esclude la prova che la vettura sia effettivamente transitata con semaforo rosso, avendo potuto arrestarsi subito dopo senza attraversare l'incrocio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - La polizia municipale del Comune di Kkkk notificava alla ricorrente società il verbale di contestazione .../2006/V - Pr. .../2006 perché il veicolo Nissan con targa ... il giorno 29-12-2006 alle ore 13,24 aveva attraversato l'incrocio posto all'intersezione di strada Statale 7 bis Appia ang. via Gxxx, sebbene la luce semaforica fosse rossa. Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981 la ricorrente società, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso la contravvenzione di cui sopra perché la contestazione non era stata immediata, il sistema di rilevamento del Photored non era conforme alla normativa prevista dal c.d.s. e in particolare non era omologato né tarato, la copia notificata non era conforme all'originale ed infine era illegittima la decurtazione dei punti dalla patente. La comunicazione della data dell'udienza di discussione era notificata al comune di Kkkk e alla ricorrente società. Il Comune di Kkkk ha depositato in cancelleria il 11-01-2008 la documentazione relativa alla contravvenzione. All'odierna udienza di discussione sono comparsi la ricorrente società e il delegato del comune. Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE La opposizione va accolta ed annullata la contravvenzione. Innanzi tutto il comune ha depositato solo delle fotocopie delle foto. Dalla loro analisi risulta che la seconda foto è stata scattata quando l'auto Nissan con targa ... sta ancora subito dopo il semaforo e non "al centro dell'intersezione controllata". Il decreto di omologazione prescrive che "devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata".

Di conseguenza, essendo l'auto Nissan con targa ..., nella seconda foto, posizionata subito dopo il semaforo rosso, non vi è la prova che essa ha attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, potendosi essere fermata subito dopo non attraversando l'incrocio, non creando quindi alcun pericolo per la circolazione. Lo scopo della norma, infatti, non è quello di punire chi oltrepassa il semaforo con la luce rossa, ma di impedire lo scontro con le auto che attraversano l'incrocio perché hanno dalla loro parte la luce verde del semaforo.

Analogicamente può estendersi a questa ipotesi l' esimente della desistenza prevista e disciplinata dall'art. 56 c.p. Si ha desistenza quando il reo interrompe volontariamente un' azione delittuosa. Quando ci si trova dinanzi ad un caso di desistenza il legislatore assicura l'impunità nell'intento di favorire l'abbandono del disegno criminoso.

Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da XXXX Italia s.r.l. contro Comune di Kkkk, ogni altra eccezione disattesa, così provvede: -

- 1) Accoglie l'opposizione.
- 2) Annulla il verbale di contestazione/2006/V – Pr./2006 per infrazione accertata il 29-12-2006 con tutte le conseguenze di legge.
- 3) Compensa fra le parti le spese del presente giudizio